REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2001 DELLA COMMISSIONE del 1º agosto 2001

relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1º luglio 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98 (²), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999, il tasso di cambio da applicare all'aiuto per il luppolo, previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 (⁵), corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1º luglio dell'anno del raccolto.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (°), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/

2000 (7), prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli aiuti all'ettaro interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto. Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile agli aiuti per i seminativi e i legumi da granella interviene pertanto il 1º luglio 2001.

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98, introdotto dal regolamento (CE) n. 1410/1999, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all'ettaro è pari alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio da applicare all'aiuto al luppolo, previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71, figura nell'allegato del presente regolamento.

Detto tasso si applica inoltre agli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 per i quali il fatto generatore interviene il 1º luglio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2001.

Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53. (3) GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22. (4) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. (5) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8. (6) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9.